Per fornire servizi commerciali, essi debbono essere principalmente finanziati dalle famiglie e/o dalle compagnie private di assicurazione oppure essere finanziati dalle amministrazioni pubbliche qualora prestino servizi per tali amministrazioni a prezzi economicamente significativi.

Se, invece, essi non prestano servizi commerciali, vanno classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto attiene ai prestiti, esenti da interessi, che i Länder concedono agli ospedali, se questi ultimi rappresentano unità istituzionali che prestano servizi commerciali il problema va trattato nel modo seguente:

- se la fornitura di fondi rappresenta una operazione senza controparte, cioè se i prestiti sono concessi senza probabilità di rimborso, essa dovrebbe essere trattata come un trasferimento di capitali;
- se la fornitura di fondi implica un rimborso al governo conformemente alle condizioni contrattuali (con esplicita data di rimborso) ed esiste una possibilità chiara di rimborso, essa andrebbe trattata come prestito. Peraltro, i potenziali interessi del prestito, ai quali si rinuncia, potranno essere considerati come una sovvenzione alla fornitura dei servizi.

Quanto al trasferimento di immobili alla società federale per i beni immobili (BIG) va rammentato che, conformemente ai principi SEC 95:

- se la maggior parte delle attività BIG consiste nella fornitura di servizi alle unità delle amministrazioni pubbliche, esse dovrebbero essere classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche;
- se la maggior parte delle operazioni di noleggio/leasing avviene al di fuori delle amministrazioni pubbliche, esse dovrebbero essere considerate come società non finanziarie.

Tuttavia una decisione definitiva sulla classificazione BIG sarà adottata da Eurostat a seguito della prossima visita all'istituto centrale di statistica austriaco.

(2001/C 364 E/272)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2123/01 di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(13 luglio 2001)

Oggetto: Recepimento della legislazione comunitaria nel diritto degli Stati membri

Il «Quadro di controllo» semestrale della Commissione mette in luce importanti ritardi nel recepimento della normativa comunitaria negli Stati membri. In particolare, l'11% della legislazione comunitaria adottata non viene recepito nel diritto nazionale degli Stati membri entro i termini previsti, mentre solo tre Stati membri (Svezia, Danimarca e Finlandia) sembrano rispettare l'impegno preso in occasione del Consiglio europeo di Lisbona di integrare nel loro diritto nazionale il 98,5% della legislazione comunitaria entro il 2002. Secondo le dichiarazioni del Commissario Bolkestein, Grecia, Francia, Irlanda, Regno Unito, Austria e Germania, considerate in ordine di rischio decrescente, potrebbero non raggiungere tale obiettivo entro il marzo 2002.

Considerato quanto precede, può dire la Commissione se reputa efficace la decisione del Portogallo di designare un responsabile esclusivo del recepimento della legislazione comunitaria nel diritto nazionale, e se intende proporre anche agli altri Stati membri di adottare una soluzione analoga, onde riescano a realizzare l'obiettivo fissato al Consiglio europeo di Lisbona?

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione

(17 settembre 2001)

Compete agli Stati membri decidere le modalità della recezione della normativa comunitaria nel diritto nazionale. Alcuni Stati membri, come il Portogallo, la Svezia e il Lussemburgo, hanno nominato coordinatori nazionali che hanno il compito di garantire che siano prese le opportune misure per il recepimento entro i termini stabiliti della legislazione comunitaria nel diritto nazionale. I risultati del maggio 2001 del quadro di controllo del mercato interno indicano che questi Stati membri hanno

IT

effettivamente ridotto i ritardi di trasposizione; la Svezia, con lo 0,5 % di recezioni non effettuate, presenta il ritardo più basso di tutti gli Stati membri; il Lussemburgo e il Portogallo (rispettivamente, 2 % e 2,7 %) sono saliti di quattro posti nella classifica generale da quando hanno nominato un coordinatore nazionale.

La Commissione incoraggia, soprattutto tramite il Comitato consultivo per il Mercato interno, lo scambio delle migliori pratiche, quali la nomina di coordinatori e/o la presentazione al parlamento nazionale di relazioni sullo stato di avanzamento della trasposizione, ed auspica che gli Stati membri prendano in considerazione le esperienze di questo tipo nel quadro degli sforzi per integrare nel loro diritto nazionale il 98,5 % della legislazione comunitaria entro la primavera 2002.

(2001/C 364 E/273) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2164/01 di Colette Flesch (ELDR) alla Commissione

(19 luglio 2001)

Oggetto: Bruxelles: una capitale per l'Europa?

Secondo la stampa il Primo Ministro belga e il Presidente della Commissione hanno organizzato una riunione di riflessione sul ruolo di Bruxelles in quanto capitale d'Europa.

- 1. È l'intervento del Presidente il risultato di una decisione della Commissione?
- 2. In caso affermativo, ritiene la Commissione di essere competente ad intervenire in tal modo nella questione della sede prendendo partito per Bruxelles? Può essa giustificare la sua posizione?
- 3. In caso negativo, l'intervento del Presidente della Commissione va considerato alla stregua di un'iniziativa personale?
- 4. È il Presidente disposto ad intervenire nello stesso modo a favore di Lussemburgo e di Strasburgo?

Risposta data dal Presidente Prodi a nome della Commissione

(31 luglio 2001)

Il Presidente Prodi ha effettivamente partecipato all'iniziativa menzionata dall'onorevole parlamentare. Tale iniziativa fa seguito alla dichiarazione n. 22 allegata al trattato di Nizza, relativa al luogo di riunione dei Consigli europei. La Commissione ricorda che la dichiarazione indica che: «A decorrere dal 2002 una riunione del Consiglio europeo per ciascuna presidenza si terrà a Bruxelles. Quando l'Unione conterà diciotto membri, tutte le riunioni del Consiglio europeo avranno luogo a Bruxelles.»

La riflessione svolta nel corso di questa iniziativa, patrocinata dal Primo Ministro belga Verhofstadt e dal Presidente Prodi, ha avuto un carattere puramente intellettuale, in quanto si proponeva di mettere in evidenza l'immagine e il ruolo di Bruxelles alla luce della dichiarazione del Consiglio europeo; essa non intende rimettere in discussione le decisioni sulle sedi delle istituzioni definite dal trattato CE.

L'ultima domanda non è di conseguenza pertinente.

(2001/C 364 E/274) INTERROGAZIONE SCRITTA P-2226/01 di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione

(18 luglio 2001)

Oggetto: Direttiva sul tabacco - articolo 7

Può la Commissione confermare che il divieto relativo alla descrizione del prodotto per le sigarette con un normale tasso di nicotina non si applica alle sigarette esportate nei Paesi terzi?